



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" di Rosate

Viale delle Rimembranze 34/36, 20088, Rosate (MI). Tel. 02-9084 8867

e-mail: miic87600l@istruzione.it ; miic87600l@pec.istruzione.it;

C.F 82003610159; Cod. Fatturazione UNFA16B; Cod.IPA: istsc_miic87600l; IBAN:IT80Z0103033670000001420074

A tutto il personale docente di ogni ordine e grado
dell'Istituto Comprensivo di Rosate
Agli Atti

OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE NOTE SUL REGISTRO ELETTRONICO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

Le note disciplinari sono provvedimenti del docente (oppure del dirigente scolastico) nei confronti dello studente, qualora questo sia reo di violazioni al regolamento scolastico.

Per quanto premesso, le note si riferiscono a motivi particolarmente gravi o a reiterati comportamenti in contrasto con le indicazioni dei docenti o con il regolamento disciplinare. Note del tipo: "E' indisciplinato", "*Non segue la lezione*", "*Disturba in classe*", "*Mangia un mandarino, un panino, ecc...*" sono troppo generiche, occorre specificare che le violazioni siano frequenti e a nulla vale il richiamo orale dell'insegnante. In questo modo possiamo essere certi che anche alla famiglia arrivi l'indicazione precisa di ciò che probabilmente noi docenti vogliamo comunicare. Le note devono indicare un chiaro segnale a chi riteniamo debba cambiare atteggiamento. Data l'utenza sempre più difficile e poco rispettosa delle regole, è necessario che ogni insegnante sorvegli costantemente la classe e impedisca tutte le situazioni nelle quali gli studenti si sentano legittimati a lasciarsi andare. Il docente deve pretendere il rispetto delle regole, innanzi tutto deve pretendere che i ragazzi rimangano seduti al loro posto, che non vaghino per la classe, che non facciano nulla che non sia didattica, cioè seguire la lezione o copiare e prendere gli appunti, ecc., anche mentre stanno interrogando altri studenti e lasciare in ordine l'aula a fine giornata.

Inoltre, nonostante, sia stato più volte sottolineato che gli studenti non possano muoversi da un piano all'altro senza la supervisione di un adulto, questo continua ad accadere e ricade nella CULPA IN VIGILANDO.

In merito alle sanzioni disciplinari e didattiche si riportano alcuni stralci dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*": art. 3 (Doveri) comma 2 "*Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi*"; art. 4 (Disciplina) comma 3 "*La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto*".

A tal proposito è bene richiamare oltre alle più recenti disposizioni sui reati connessi al sistema disciplinare, anche qualche principio generale di diritto amministrativo: "Tanto nella valutazione quanto nei provvedimenti disciplinari, i docenti sono tenuti all'imparzialità. Questo significa che possono anche liberamente decidere di trattare casi uguali in maniera diversa - se ritengono che ciò sia utile dal punto di vista educativo o didattico – ma devono considerare che più la sanzione è grave, più deve essere dettagliata la sua motivazione, esattamente come avviene nel caso dei richiami sul posto di lavoro". I docenti sono tenuti a rispettare le suddette disposizioni, la mancata osservanza è violazione degli obblighi di servizio e può assumere rilevanza disciplinare.

Pertanto, si invitano i coordinatori di classe a comunicare al dirigente scolastico la presenza di note anomale sul registro elettronico, che non sono in linea con quanto indicato nel regolamento disciplinare del nostro istituto.

Si richiede a tutto il corpo docente, una conoscenza precisa del regolamento disciplinare in vigore presso questa Istituzione scolastica e le relative modalità di applicazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Leonida Adduci

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)